|  |  |
| --- | --- |
|  | **COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA****(Prov. di Salerno)***SETTORE ATTIVITA’ PRODUTTIVE*Sede: Piazza Vittorio Emanuele 44 – 84078 Vallo della Lucania – CF 84000010656 – tel. 0974/714111 – linee passanti – Settore Attività Produttive – 214/ 260 – Protocollo 253 – 219 – fax 0974/714214 – mail: pantaleo.pisapia@legalmail.itorario al pubblico:ore 10:00 – 12:30 da lunedì a venerdì e ore 15:30 – 17:30 martedì e giovedì |

**Prot.n. 6542 li, 19 giugno 2015**

**OGGETTO**: Strutture sanitarie e/o socio-sanitarie – realizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento: verifica di compatibilità del progetto – parere definitivo.

Domanda: Ditta **D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini**.

Verbale di Conferenza di Servizi Decisoria - per ottenimento del relativo *“parere definitivo”* – giusta deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania il 31 dicembre 2001.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sede** | **Data** | **Ora inizio** |
| Comune di Vallo della LucaniaUfficio Settore Attività Produttivep.zza Vittorio Emanuele, 26Vallo della Lucania | 15 giugno 2015 | 16:00 |
| **Amministrazione convocante** | **Data e numero nota convocazione** |
| Comune di Vallo della LucaniaUfficio Settore Attività Produttivep.zza Vittorio Emanuele, 26Vallo della Lucania | **05/06/2015** prot. n. **5873**  |

**VERBALE N. 5**

**GIORNO 15 giugno 2015– V Seduta**

**PREMESSO CHE**

1. in data 28 maggio 2015 si è svolta, a seguito di regolare convocazione, la quarta seduta istruttoria referente, giusto verbale n. 4, attinente alla domanda in oggetto;
* assume le funzioni di Presidente il Responsabile del settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, cui compete l’adozione del provvedimento finale;
* sono stati regolarmente invitati alla seduta decisoria deliberante i seguenti Enti, rappresentati dai soggetti a fianco indicati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Enti ed Amministrazioni invitati** | **Cognome e nome** | **Qualifica** | **Delega** | **NOTE** |
| Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria –Centro Direzionale, Napoli, |  | Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 |  | *ASSENTE* |
| A.S.L. SA | dott. Giuseppe Di Fluri | Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA - Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania |  | *ASSENTE* |
| Comune di Vallo della Lucania | dr. Pantaleo Pisapia | Responsabile Settore Attività Produttive |  | *PRESENTE* |

* la quinta seduta di conferenza di servizi decisoria è stata convocata, giusto allegato verbale n. 4 del 28.5.2015, redatto a cura del responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Vallo della Lucania, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
* con notaprot. n. 5873 in data 05/06/2015, detto verbale n. 4 del 28/05/2015, è stato trasmesso a tutte le amministrazioni coinvolte, tramite pec, e precisamente alla Giunta Regionale della Campania Assessorato Regionale alla Sanità - Settore Programmazione Sanitaria - Centro Direzionale, Napoli e al Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 - ASL SA Via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, come rilevasi dalle relative ricevute di accettazione e di consegna di posta elettronica certificata, depositate agli atti; lo stesso verbale, peraltro, è stato pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune;
* inoltre la convocazione della Conferenza è stata resa pubblica mediante avviso affisso all’Albo Pretorio del Comune di Vallo della Lucania, giusta attestazione di pubblicazione n. 342 in data 06/06/2015, nonché sul sito Istituzionale dell’Ente;

**DATO ATTO CHE**

* nei successivi quindici giorni dalla data di pubblicazione del suddetto verbale e del relativo avviso di convocazione *non sono* *pervenute osservazioni*, cosi come *non sono pervenute deduzioni motivate* da parte degli Enti invitati, di seguito ulteriormente specificati;
* in 12 giugno 2015 risulta acquisita al prot.n. 6276, la nota prot.n. PG/127488 datata 12/06/2015, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud ASL SA conferma i pareri negativi, sulla realizzazione delle strutture oggetto della conferenza di servizio, già espressi con note da riferirsi agli anni dal 2013 al 2014, anche avverso la domanda di *ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini*, presentata dalla ditta D’Arena srl, oggetto della presente seduta;
* l’ASL SA, nella persona del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud, con la su richiamata nota PG/127488/2015, tra l’altro non il Presidente della Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001, soggetto, dunque, incompetente e non viene riferita dell’esistenza di alcuna delega da parte del competente organo Commissione Tecnica DGRC 3958/2001, oggi comunque assente alla presente seduta deliberante, ha ritenuto di poter confermare le precedenti note con cui aveva espresso uguali pareri, tra l’altro, già impugnati (ricorso 1940/2013 – assunto in conferenza al verbale della seduta del 28/05/2015) dalla ditta D’Arena dinanzi al TAR Campania – Salerno, utilizzando la formulazione che ne aveva comportato *“l’annullamento”* da parte dello stesso TAR di Salerno**,** con sentenza n. 1327/2014, tuttora efficace;
* ai sensi del comma 6 art. 14 ter “Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa”;
* a tal proposito, alla conferenza è stata invitata la Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 e non il Direttore del Dipartimento “Prevenzione Area – Sud;
* in sostanza, la norma richiede che il rappresentante dell’ente sia dotato preventivamene del potere di vincolare l’ente; potere che presuppone un’investitura ad hoc dell’organo competente (ove non coincidente) in relazione allo specifico ordine del giorno (comma 6).

La delega è in particolare necessaria – pena l’illegittimità del parere espresso – quando il soggetto legittimato all’espressione del parere non può partecipare direttamente, come nel caso di organismi collegiali rappresentati in conferenza (come nel caso della Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001); in tal caso, l’organo competente deve deliberare il conferimento della delega, fornendo al delegato l’indirizzo votato dal medesimo organo;

* **PER QUANTO ATTIENE a detti pareri espressi dalla Commissione tecnica ASL SA 3958/2001, *utilizzando la formulazione che ne ha comportato l’annullamento del TAR Campania,* risultano, tra l’altro, essere stati sempre aspramente contestati, in particolare quello relativo all’ampliamento di attività sanitaria, già autorizzata, con la realizzazione dell’erogazione di prestazioni: diagnostica per immagini, che risulta oggetto di ricorso al TAR Salerno;**
* **in ogni caso dette note e/o pareri risultano carenti delle *“risultanze delle verifiche effettuate”* come disciplinato al punto 1.2 *“Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui all’allegato approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001;**
* **in relazione al parere PG/127488/2015, *identico a tutti gli altri trasmessi precedentemente,* da riferirsi alla domanda della D’Arena srl - erogazione di prestazioni: diagnostica per immagini e pervenuto a questa conferenza, a firma del suddetto Direttore del Dipartimento Prevenzione ASL SA, identico a tutti quelli precedentemente pervenuti, risulta che, come già sottolineato da consolidata giurisprudenza amministrativa ivi compreso il Consiglio di Stato** **(**sentenza n. 132 del 7 giugno 2013; Sez. III n. 550 del 29 gennaio 2013; n. 1289 e n. 1291 del 7 marzo 2012, n. 6136 del 30 novembre 2012) già richiamata nella seduta del 28/05/2015, unitamente ai principi di rango costituzionale ivi espressi e condivisi,  ***l’ASL non può emettere un parere negativo*** sulla base di argomenti che, invece, interessano le imprese in regime di accreditamento. In particolare, è principiodi giurisprudenza consolidata che *“bisogna distinguere le attività in regime privatistico e quelle in regime di accreditamento. In relazione alle prime, rilevano gli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell’individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, che impongono il rilascio dell’autorizzazione prescindendo dall’accreditamento e dal fabbisogno complessivo, perché altrimenti ragionando si realizzerebbe uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico (vale adire senza rimborsi o sovvenzioni a carico della spesa pubblica, e con corrispettivi a carico unicamente degli utenti), mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.*

*Del resto, anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 18 luglio 2011, ha precisato che bisogna evitare che una politica di contenimento dell’offerta sanitaria possa tradursi in una posizione di privilegio degli operatori del settore già presenti nel mercato, che possono incrementare la loro offerta a discapito dei nuovi entranti, assorbendo la potenzialità della domanda, sottolineando, inoltre, l’irrilevanza di criteri di contenimento della spesa sanitaria, non versandosi a fronte di soggetti che operino in accreditamento. D’altra parte, le valutazioni inerenti all’indispensabile contenimento della spesa pubblica ed alla sua razionalizzazione hanno la loro sede propria nei procedimenti di accreditamento, di fissazione dei “tetti di spesa” e di stipulazione dei contratti con i soggetti accreditati; procedimenti distinti e susseguenti (sia logicamente che cronologicamente) rispetto a quello relativo al rilascio della pura e semplice autorizzazione, che è quella di cui si discute.*

*L’art. 8 ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, pur ponendo il rilascio dell’autorizzazione di cui è controversia in “rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture” non condiziona l’espansione del diritto del privato che vuole fornire le prestazioni sanitarie all’ esistenza a monte di un apposito strumento pianificatorio che verifichi le anzidette esigenze*” (cfr., Consiglio di Stato, 29.1.2013, n. 550).

* inoltre, rispetto a questo procedimento l’ASL si è limitata alla mera conferma, mediante un rigo, senza esprimere alcuna valutazione sia in merito alle contestazioni innanzi ricordate, sia con riferimento a quanto apoditticamente ritenuto di poter svolgere in questa sede. Sicché il tentativo di reclamare l’esistenza di un atto, che oltre a non tener conto del pregresso è del tutto privo del necessario contenuto di forma, di specificità (si riferisce non si sa a quali soggetti pur se questi rivestono posizioni del tutto differenti) di motivazione, di istruttoria, fattori che devono obbligatoriamente caratterizzare ogni atto amministrativo; il che rende evidente che nella specie non sia venuto ad esistenza alcun atto, che possa essere così qualificabile, determinando solo una manifestazione apodittica, e comunque *“nulla”* ai sensi dell’art. 21 septies, come da consolidata giurisprudenza amministrativa;
* ai sensi dell’articolo 14-quater *(Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi).* 1.Il dissenso, di uno o più rappresentanti delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, qualora non sia risultato *“nullo”*, come nel caso d’interesse, per i motivi innanzi spiegati, *deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso“,* quindi per essere ulteriormente precisi: “ **il dissenso”**, *qualora non ritenuto “nullo”*, può essere solo motivato, qualificato e costruttivo; **deve, cioè, indicare le modifiche del progetto con le quali esso possa ricevere l'assenso;**
* per quanto attiene alle posizioni prevalenti si deve tener conto del ruolo che le diverse amministrazioni assumono in sede di conferenza, con riferimento al potere che ciascuna di esse avrebbe di condizionare l’esito del procedimento; alle leggi di settore, all’importanza istituzionale della singola amministrazione; al rilievo istituzionale rivestito dagli enti rappresentanti di comunità territoriali, ecc.;
* rispetto a ciò le note/pareri dell’ASL, per le motivazioni innanzi esposte, non si ritiene possano assumere posizione prevalente, tenuto conto, altresì, che la conferenza decisoria è stata indetta (prot.n. 2790 del 18 marzo 2015) e motivata dalla mancata trasmissione, nei termini fissati al punto 1.2 dell’allegato approvato con la deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 31/12/2001, del parere definitivo da parte della Commissione istituita con la medesima, innanzi richiamata, deliberazione n. 7301/2001,  **considerato, inoltre, che la struttura, come si evince dagli atti della conferenza, risulta aver già avuto il parere igienico sanitario da parte del medesimo Dipartimento ASL SA e quanto ritenuto dal giudice amministrativo circa la non necessità della programmazione preventiva del fabbisogno;**

**PERTANTO, PER LE MOTIVAZIONI INNANZI ESPOSTE**

 **il parere negativo,** così come espresso, avverso la domanda della D’Arena srl - erogazione di prestazioni: diagnostica per immagini, da parte della dalla Commissione per gli adempimenti istituita presso l’Asl Salerno di cui alla DGRC 3958/01, e pervenuto in conferenza, a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione – Area Sud, con la su richiamata nota PG/127488/2015.,

**risulta:**

1. carente di motivazione;
2. carente delle *“risultanze delle verifiche effettuate”* come disciplinato al punto 1.2 *“Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui all’allegato approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 7301/2001;
3. carente delle indicazioni delle modifiche del progetto con le quali esso possa ricevere l'assenso;
4. espresso in carenza di delega – *“La delega è in particolare necessaria – pena l’illegittimità del parere espresso – quando il soggetto legittimato all’espressione del parere non può partecipare direttamente, come nel caso di organismi collegiali (Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001) rappresentati in conferenza; in tal caso, l’organo competente deve deliberare il conferimento della delega, fornendo al delegato l’indirizzo votato dal medesimo organo”*;
5. non prevalente – in quanto la motivazione, nella fattispecie “*il fabbisogno”* , addotta dall’Asl SA, a sostegno del parere ***“negativo”,***  si ritiene soccombente rispetto al principio della libertà dell’iniziativa economica privata e quindi rispetto alla libertà di scelta, da parte del cittadino, della struttura sanitaria presso la quale intende curarsi;

**CONSTATATA**

* l’assenza degli Enti, come sopra indicato;
* la presenza altresì del:

richiedente:Sig.**D’Arena Giovanni, amministratore unico della D’Arena srl;**

**VERIFICATI**

* i requisiti di legittimazione dei soggetti partecipanti;
* la regolarità delle convocazioni;

**PER QUANTO SOPRA ESPRESSO**

* il Presidente
* dichiara aperta la seduta e ricorda ai presenti, la convocazione riguarda l’istanza presentata dall’impresa sanitaria, come meglio specificata nella seguente tab. 1), ove viene riportato il tipo di autorizzazione richiesta, data e numero di protocollo di acquisizione della domanda al Comune e la data e il numero protocollo di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 ASL SA:

**Tab. 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Num. D’ord. | Ditta richiedente | Tipo di autorizzazione richiesta | Data e num. Prot. acquisizione domanda al Comune | Data e num. Prot. di trasmissione alla Commissione Tecnica 8239/2001 |
| *1* | D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 5084078 Vallo della Lucania | ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini | data 14/05/2013Prot.n. 6848 | data 16/05/13Prot.n. 6774 |

* **il presente Verbale attiene**, pertanto, alla Conferenza dei Servizi per l’acquisizione di parere definitivo di cui al punto 1.2. del documento “*Modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione”* di cui alla deliberazione n. 7301 - del 31 dicembre 2001, a seguito dell’**istanza dalla ditta D’Arena S.r.l.**  P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania–**per l’ampliamento struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini***,* i cui dati di presentazione e di acquisizione al protocollo dell’Ente sono riportati nella suestesa tabella;
* le Amministrazioni regolarmente convocate, risultano la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 e l’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001,
* risulta presente il dr. Giovanni D’Arena, amministratore unico della D’Arena srl**; mentre risultano** assenti pur se regolarmente convocate Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015 el’Asl Sa, nella persona del Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001,

Viene ceduta, quindi, la parola al dr. Giovanni D’Arena, amministratore unico della D’Arena s.r.l.,che la richiede, il quale richiama tutto quanto dedotto anche durante la precedente seduta Conferenza del 28 maggio e ribadisce che l’ASL, ha posto in essere attività nulla (anche ai sensi dell’art. 21 septies) poiché ha ritenuto, anche con la nota PG/114733 del 25.5.2015, di poter confermare le precedenti note con cui aveva espresso uguali pareri; peraltro impugnati dinanzi dal TAR Campania, Salerno, con ricorso n.1940/2013 di r.g., già acquisto agli atti della Conferenza.

In ogni caso stante la sua nullità si deve anche dare per acquisito il parere da parte dell’ASL, in quanto in queste condizioni quello che si ritiene reso, in concreto, non sussiste. Rispetto a questa conclusione, non è neanche necessario operare la valutazione di prevalenza, ai fini della conclusione della Conferenza, atteso che l’atto dell’ASL, in quanto nullo, fermo restando quanto innanzi precisato, non può essere oggetto di valutazione perché è inesistente.

Infine, in via del tutto gradata, si deve convenire per la sua non prevalenza, per cui la presente Conferenza va chiusa anche a maggioranza dei partecipanti.

Il dott. D’Arena ribadisce che considerato che la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, è stata sempre convocata, deve darsi per acquisito il parere di sua competenza ed anche questo parere positivo rende evidente la dedotta non prevalenza del parere della Commissione dell’ASL, fermo restando tutte le contestazioni in ordine alla censurata nullità.

Pertanto, il dr. D’arena nella qualità, essendo stati acquisti i pareri, chiede di concludersi la presente Conferenza favorevolmente con il rilascio del provvedimento finale, anche a maggioranza dei suoi partecipanti.

Infine ricorda che i requisiti strutturali della società sono stati attestati da tecnico abilitato, i cui documenti sono presenti agli atti della Conferenza, e che i locali hanno ottenuto l’assenso urbanistico proprio a tali fini conseguentemente al rilasciato del parere igienico sanitario da parte dello stesso dipartimento di prevenzione dell’ASL e che la ditta è in esercizio per lo svolgimento di attività sanitaria debitamente accreditata.

Ribadisce infine, che l’obbligo di concludere la Conferenza è imperante e non è ulteriormente prorogabile, anche al fine di evitare l’inasprirsi dei danni gravissimi per la soc. D’Arena srl che si vede da tempo ostacolata nell’esercizio delle proprie attività nonostante il possesso di tutto quanto richiesto dalla disciplina effettivamente applicabile, precisando che la sua attività attiene al diverso regime privatistico per il quale non vi è alcuna preclusione. Al riguardo si chiama quanto dedotto dal Giudice Amministrativo sul ricorso proposto proprio dalla società D’Arena srl (cfr. TAR Campania, Salerno, n. 1327/2014) alla cui stregua è evidente che non sussiste alcun a preclusione..

Tanto precisato il dott. D’Arena insiste nella conclusione immediata della Conferenza, riservandosi in mancanza ogni azione a tutela dei propri diritti ed interessi, anche per il risarcimento di tutti i danni.

Inoltre*,* tenuto conto che l’iniziativa privatanon può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, l’iniziativa sottesa all’istanza favorisce il principio della libera iniziativa economica, tra imprenditori in rapporto di *concorrenza economica*. Nel mentre si rende quanto mai necessaria la presenza sul territorio di una struttura sanitaria per la realizzazione di prestazioni di una struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini.

Il funzionamento di tale struttura, potrebbe, inoltre, comportare enormi benefici per il territorio del Cilento, privo di idonee vie di comunicazioni e rappresentato da una popolazione, nella maggioranza anziani ultrasessantacinquenni, di oltre 100.000,00 abitanti, che altrimenti per sottoporsi a tali esami, deve portarsi, con difficoltà e ulteriori spese a carico, a Salerno o Napoli, se non oltre.

Non è da sottovalutare, infine, la possibilità occupazionale, in un periodo storico di totale recessione, l’attività in regime prevede l’assunzione di n. 5 unità personale

Il Presidente, nel prendere atto delle argomentazioni dell’impresa D’Arena ribadisce:

* *l*a conferenza di servizi decisoria, come meglio specificato nell’atto di indizione, prot.n. 2790 del 18 marzo 2015, risulta motivata dalla mancata trasmissione, nei termini fissati al punto 1.2 dell’allegato approvato con la deliberazione n. 7301 adottata dalla Giunta Regionale della Campania in data 31/12/2001, del parere definitivo da parte della Commissione istituita con la medesima, innanzi richiamata, deliberazione n. 7301/2001;
* risultano trascorsi circa due anni, come ben precisato nella su riportata tabella 1, dalla richiesta del parere definitivo, in riferimento all’istanza della ditta D’Arena, come rilevasi dai dati riportati nella tab. 1, di cui sopra e a tutt’oggi non risulta pervenuto da parte della competente Commissione Regionale di cui al punto 1.2 dell’allegato approvato con deliberazione G.R.C. n. 7301/2001, alcun parere definitivo, né osservazioni;
* la legge 340/2000 che introduce l’obbligatorietà della conferenza di servizi decisoria, modificando il comma 2 dell’art. 14 che dispone che: la conferenza di servizi *“è sempre indetta”* quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta;
* la Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione *(punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001)* ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, regolarmente convocata, tramite posta certificata, di cui sono depositate agli atti le relative ricevute di consegna e il Presidente Commissione Tecnica D.G.R.C. 3958/2001 ASL SA - via Ottavio De Marsilio - Vallo della Lucania, non hanno partecipato né alla prima seduta della conferenza tenutasi in data 23/04/2015, né alla seconda seduta tenutasi in data 08/05/2015,nè alla terza del 18.5.2015, né alla quarta tenutasi il 28/05/2015 e risultano assenti anche alla presente seduta,
* la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria, come previsto dall’art. 1 comma 2 ex lege n. 241/90 *non sussistenti nella fattispecie in esame;*
* come precisato nel precedente verbale n. 4 del 28/05/2015, ai sensi dell’art. 14 ter ex lege 241/90:
* c. 3: *“I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo”*. *(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005);*
* 6-bis. *All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'*[*articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm)*; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.(comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010);*
* c. 7 *“Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata”.(comma così sostituito dall'art. 49, comma 2, legge n. 122 del 2010)*

 **TUTTO CIÒ ESPOSTO, CONSIDERATO E MOTIVATO**

 **LA CONFERENZA DI SERVIZI**

* esauriti gli adempimenti di rito e tutte le procedure previste;
* al fine di ovviare al perdurare dello stallo della indetta Conferenza,
* considerato che non occorre la programmazione preventiva del fabbisogno in quanto trattasi di attività in regime privatistico(cfr. TAR Campania, Salerno, n. 1327/2014), e che i requisiti della struttura risultano già verificati;

***visto*** l’esito dei verbali delle precedenti sedute**:** del 23.4.2015 n. 1, dell’8.5.15 n. 2 , del 18.5.2015 n. 3, n. 4 del 28/05/2015, che qui di seguito s’intendono ripetuti e trascritti;

***visto*** l’art. 14-ter – L. 241/90 (Lavori della conferenza di servizi), come sostituito dall’art.11 della legge 340 del 2000;

**ASSUME** le seguente **decisione finale:**

1. considerarsi acquisiti gli assensi, precisando che ai sensi dell’art. 14 ter c. 7 ex lege 241/90, la mancata emissione di parere equivale ad assenso pertanto, si dà per acquisto il parere definitivo da parte della Giunta Regionale della Campania, nella persona del Presidente della Commissione (punto 1.2 dell’allegato alla deliberazione di GR n.7301 del 31/12/2001) ricostituita con deliberazione della G.R.C. n. 96 del 13/03/2015, nel mentre con riferimento a quello dell’Asl Sa, questo è talmente carente da non presentare i requisiti anche ai sensi dell’art. 21 septies ex lege241/90, per cui va considerato assente;
2. in ogni caso, pure a voler considerare tale parere, si può giungere alla conclusione della Conferenza, anche tenendo conto dei principi costituzionali *“posizioni prevalenti”* in premessa citati, e si adotta, con il criterio della prevalenza, la seguente determinazione motivata di conclusione positiva relativa all’ampliamento della struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini;
3. Il presente verbale fa luogo all’atto finale e dunque all’autorizzazione all’ampliamento della struttura sanitaria con prestazioni aggiuntive di attività diagnostica per immagini da parte dell’impresa sanitaria D’Arena S.r.l. P.zza Vittorio Emanuele, 50 84078 Vallo della Lucania;
4. di dare mandato al Comune di Vallo della Lucania, nella persona del Responsabile del Settore Attività Produttive*:*
* per la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on line del Comune e sul sito Istituzionale, per la durata di giorni trenta, al fine dir darne pubblica conoscenza;
* per la trasmissione del presente verbale e dei relativi allegati ai soggetti convocati;
1. alle ore 16, 10: si procede allo scioglimento della seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Vallo della Lucania, 15 giugno 2015

 **IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE**

 *dr. Pantaleo Pisapia*

**firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del dlgs. 12 febbraio 1993, n. 39**